



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE PATRIMONIO - TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO (BUVETTE) E/O DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI COSENZA



INDICE DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI GENERALI

Art.	1	<i>Finalità</i>	<i>pag. 3</i>
Art.	2	<i>Beni oggetto di concessione</i>	<i>pag. 3</i>

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art.	3	<i>Avvio della procedura</i>	<i>pag. 3</i>
Art.	4	<i>Competenza del Settore Edilizia</i>	<i>pag. 3</i>
Art.	5	<i>Onerosità del canone</i>	<i>pag. 4</i>
Art.	6	<i>Indizione della gara</i>	<i>pag. 4</i>

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARI

Art.	7	<i>Atto di Concessione</i>	<i>pag. 5</i>
Art.	8	<i>Sub-concessione</i>	<i>pag. 5</i>
Art.	9	<i>Consegna degli spazi</i>	<i>pag. 5</i>
Art.	10	<i>Oneri a carico della gestione</i>	<i>pag. 5</i>
Art.	11	<i>Durata e revoca della concessione</i>	
Art.	12	<i>Trasferimento d'immobile</i>	<i>pag. 6</i>
Art.	13	<i>Controlli successivi</i>	<i>pag. 7</i>
Art.	14	<i>Obblighi del concessionario</i>	<i>pag. 7</i>
Art.	15	<i>Scadenza della concessione. Ripristino dello stato dei luoghi</i>	<i>pag. 8</i>
Art.	16	<i>Verifiche e lavori</i>	<i>pag. 8</i>
Art.	17	<i>Vendita dei prodotti</i>	<i>pag. 8</i>
Art.	18	<i>Oneri di gestione</i>	<i>pag. 9</i>
		<i>Imposte e tasse</i>	<i>pag. 9</i>

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.	19	<i>Inadempimento o rilascio coattivo</i>	<i>pag. 9</i>
Art.	20	<i>Disciplina transitoria</i>	<i>pag. 9</i>

Principi Generali

art. 1 Finalità

Le norme del presente disciplinare regolamentano la concessione di spazi finalizzati all'installazione e l'uso di punti ristoro (buvette) o, in alternativa, distributori automatici di bevande ed alimenti collocati all'interno degli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio di gestione.

art. 2 Beni oggetto di concessione

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di punti ristoro o distributori automatici su aree di proprietà della Provincia.

In particolare per distributori automatici, ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si considerano esclusivamente i seguenti :

- distributori automatici di bevande calde;
- distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
- distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
- distributori automatici refrigerato per bibite.

E' severamente vietata la vendita di alcolici e superalcolici.

Assegnazione degli Spazi

Art. 3 Avvio della procedura

La Provincia, con apposita comunicazione ai Dirigenti Scolastici e al Consiglio d'Istituto, avvia la procedura per la concessione degli spazi pubblici sia mediante l'installazione di punti di ristoro, sia in alternativa qualora la situazione dei luoghi tecnicamente non lo consenta, mediante l'installazione di distributori automatici .

Il Settore Patrimonio Tributi della Provincia di Cosenza, provvederà ad interessare l'Ufficio Tecnico Provinciale per le verifiche tecniche e redazione delle relative perizie.

Art. 4 Competenza del Settore Edilizia

Il Dirigente del Settore Edilizia, sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato, individua gli spazi nei quali possono essere allocati i punti di ristoro o i distributori automatici, ne determina le dimensioni, indica i lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti e predispone le planimetrie dei locali.

Art. 5 Onerosità del canone

La concessione degli spazi per l'istallazione di punti di ristoro o distributori automatici è a titolo oneroso a norma dell' art. 9 della legge n. 537 del 24/12/93 e successive modificazioni, che prescrive l'obbligatorietà della corresponsione di un canone mensile da parte del concessionario. Il canone, determinato in base al numero degli alunni e ai mq. occupati dai punti ristoro o dai distributori, è il seguente:

- **Per i Punti Ristoro**

€ 6,00 annuali moltiplicati il numero degli alunni iscritti;

€ 10,00 annuali a mq. occupato.

- **Per i distributori automatici**

€ 4,00 annuali moltiplicati il numero degli alunni iscritti :

€ 10,00 annuali a mq. occupato.

Il canone sarà rideterminato annualmente se il numero della popolazione scolastica aumenta o diminuisce del 10% rispetto alle iscrizioni dell'anno precedente.

A questo proposito i Dirigenti Scolastici devono comunicare ad inizio dell'anno scolastico il numero degli iscritti. Alle frazioni di metro quadro è applicata la tariffa per intero.

Art. 6 Indizione della gara

Il Dirigente del Settore Patrimonio- Tributi in base alla documentazione relativa alla allocazione e al dimensionamento dei punti di ristoro o dei distributori automatici, nonché all'ammontare dei relativi canoni di concessione, con apposito avviso pubblico, indice gara per la scelta del concessionario.

La gara sarà svolta in analogia con le norme di cui al Titolo I, parte II, art. 166 del D. lgs. 50/2016 e per l'attribuzione della concessione sarà scelta l'offerta che prevederà un canone più elevato rispetto a quello stabilito nel bando di gara.

Tale scelta, deve:

- Salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale;
- tenere conto della qualità del servizio offerto secondo i sotto-indicati criteri:
 - 1) costo e caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti;
 - 2) modalità operative nell'espletamento del servizio;
 - 3) servizi analoghi erogati presso altri enti pubblici;

4) certificazioni di qualità.

Il Servizio Patrimonio- Fitti e Stime- Punti di Ristoro fisserà nell'apposito avviso o lettera d'invito, le condizioni del rapporto e lo schema dell'atto relativo alla parte tecnica della concessione (redatta dal Settore Edilizia) e alle condizioni normative della concessione (redatto dal Settore Patrimonio).

Relativamente ai punti ristoro la stessa Ditta non potrà essere aggiudicataria di più di una concessione.

Rapporti tra Provincia e Concessionari

Art. 7 Atto di Concessione

Espletata la gara il Dirigente del Settore Patrimonio- Tributi convocherà l'aggiudicatario per la sottoscrizione dell'apposito atto di concessione che sarà approvato con determina dirigenziale.

Art. 8 Sub-appalto

Non è consentita, sotto pena di revoca della concessione , la cessione o qualsiasi altra forma di sub concessione totale o parziale del servizio.

Art. 9 Consegna degli spazi

In seguito alla stipula dell'atto concessorio, il Settore Edilizia provvede a consegnare gli spazi al concessionario riservandosi di effettuare successivi controlli per verificare se l'installazione dei punti di ristoro o dei distributori sia avvenuta secondo le prescrizioni tecniche .

Art .10 Oneri a Carico della gestione

a) Modalità di pagamento

I canoni sono corrisposti trimestralmente, con pagamento anticipato.
Il pagamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT62Q010051620000000218400- BNL Gruppo Pribas- Agenzia di Corso Mazzini Cosenza. (tesoriere dell'ente), con indicazione della causale di versamento ed il periodo al quale si riferisce il pagamento.

b)Assicurazione

Il gestore , sin dal rilascio della concessione, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa.

Tale polizza è a copertura di eventuali danni dovuti all'espletamento del servizio e/o a cause ad esso connesse , che derivassero all'Istituto e/o a terzi persone ,animali e cose.

Art. 11 Durata e revoca della concessione. Trasferimento di immobile.

La concessione ha la durata di 3 (TRE) anni con decorrenza dalla consegna degli spazi, rinnovabile per una sola volta, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza contrattuale.

La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile sarà consentito, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza degli anni assegnati previa determinazione dirigenziale di conferma da parte della Provincia di Cosenza nonché previa rinnovazione della sola procedura di cui all'art. 4.

Qualora due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto, allocato in uno stesso immobile, l'Ente dovrà indire una nuova gara, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.

La Provincia si riserva la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute, motivate esigenze organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

Il Concessionario può altresì rinunciare alla concessione per giustificato motivo.

La revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, a partire dal quale deve avere esecuzione.

Art. 12 Controlli successivi

L'Amministrazione Provinciale si riserva in ogni momento il controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca.

Tale revoca si ha anche quando viene meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.

E' di competenza della Provincia, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico successivo, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico- sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico- sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI);
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dalla installazione dei distributori.

La mancata esibizione da parte del Concessionario della suddetta documentazione comporterà l'automatica risoluzione del rapporto.

Art. 13 Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere alla stipula dei contratti di fornitura idrica ed elettrica provvedendo con relativa installazione di contatori autonomi secondo le prescrizioni del Settore Edilizia di cui al precedente art. 4 e nel rispetto della legislazione locale , nazionale e comunitaria vigenti.

Il concessionario provvedere, altresì, all'approvvigionamento, alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Il servizio deve essere fornito con apparecchiature rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D. Lgs 626/94 e successive modifiche e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

Nel caso in cui la concessione si riferisca ai **distributori automatici** il concessionario è, inoltre , obbligato;

- a fornire il servizio di assistenza e manutenzione con relativo costo totalmente a proprio carico e sotto la piena propria responsabilità;
- ad apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie;.
- a rimuovere i distributori automatici non funzionanti per garantire continuità di servizio ;

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione .

I distributori non devono in ogni caso essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintori portatili.

E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiale ed oggetti infiammabili.

Nel caso in cui la concessione si riferisca ai **punti ristoro** si prevede, inoltre, che:

- Il servizio sarà svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità in merito.
- Sarà responsabilità del gestore la precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori.
- Il gestore si impegna a presentare al Dirigente del Settore Patrimonio - Tributi, all'inizio di ogni anno scolastico e/o al momento del verificarsi di eventuali variazioni, l'elenco nominativo e le modalità di impiego degli addetti al servizio bar.
- Il personale dovrà indossare indumenti da lavoro come prescritto dalla vigente normativa in materia di igiene, prevedendo l'utilizzo di vestiario differenziato per la preparazione/distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.
- Il personale è tenuto al mantenimento, nei confronti degli utenti, di un comportamento corretto e rispettoso, **pena la revoca della concessione**.
- Sono a carico del gestore la pulizia e la manutenzione d'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi. E' altresì compito del gestore la pulizia degli spazi esterni adiacenti al bar.

A lato del distributore o nei punti ristoro deve essere installato, a cura e spese del concessionario, idoneo bidone o cestino raccoglitore per i rifiuti.

Il concessionario deve comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali modifiche che devono essere apportate nel corso dell'anno scolastico rispetto a quanto concesso.

Art. 14 Scadenza della concessione. Ripristino dello stato dei luoghi.

Gli spazi saranno riconsegnati al termine della concessione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso. Il concessionario si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione.

Art. 15 Verifiche e lavori.

Durante la concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli. Durante l'esecuzione

dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.

In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese della Provincia.

Ove non sia possibile trasferire il punto ristoro o il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e, in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessorio calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 16 Vendita dei prodotti.

L'approvvigionamento e il rifornimento dei punti ristoro o dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori e la vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati, gli stessi devono contenere il marchio CEE. e la scadenza.

L'inottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione medesima da parte della Provincia di Cosenza.

Art. 17 Oneri di gestione.

Ove non fosse possibile l'installazione di apparecchi contatori autonomi, gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, riscaldamento, consumo di acqua, sono sostenuti dalla Provincia di Cosenza, che provvede al recupero forfetario del canone concessivo annuo.

Art. 18 Imposte e Tasse.

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Sanzioni e Disposizioni Finali

Art. 19 Inadempimento e rilascio coattivo.

Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessorio e l'immediata decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi dovuti per legge e l'eventuale risarcimento del danno a favore della Provincia.

Qualora, alla cessazione del rapporto concessorio, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 comma 2 del codice civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dall'Atto di Concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 20 Disciplina Transitoria.

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni l'Ente Provincia, con Disposizione del Presidente, valuterà l'opportunità e la convenienza di affidare la concessione alle Ditte attualmente già presenti negli Istituti Scolastici, alle condizioni e con le modalità di cui al presente atto, con atto concessorio relativo, per un periodo non superiore ad anni due dalla data della stipula con adeguamento al canone previsto dal presente regolamento, sempre che il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni pregressi.